

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Controlli art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35

Attualmente il maggior numero di attività di carattere economico si attivano mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sulla quale la vigente normativa (art. 19 della L. 241/90) consente la verifica su quanto dichiarato entro un termine massimo di sessanta giorni.

Per attività di controllo amministrativo, si intende quella esercitata d'Ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, un atto di accertamento sanzionatorio in materia tributaria o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali e a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- 1. commercio e attività produttive;
- 2. esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- 3. polizia urbana e amministrativa;
- 4. tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- 5. sicurezza e regolarità del lavoro.

I controlli sono svolti anche in collaborazione con altri uffici comunali (Urbanistica, Polizia locale) e con Enti Terzi che possono essere così classificati:

- a) Ufficio Urbanistica per il controllo agibilità;
- b) Ufficio Territoriale del Governo di Lecce per le verifiche richieste dalla Legge Antimafia;
- c) Enti pubblici ovvero associazioni di categoria o Enti privati, validamente accreditati presso il sistema formativo della Regione o della Provincia, per la verifica del superamento dei corsi professionali abilitanti, qualora richiesti per la specifica attività
- d) ASL per la verifica delle autorizzazioni sanitarie;
- e) Casellario Giudiziario per l'acquisizione d'ufficio del certificato penale;
- f) Registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, per:
 - 1) L'acquisizione d'ufficio del certificato camerale;

2) La verifica in ordine di riconoscimento dei requisiti per l'esercizio di specifiche attività (es. acconciatori, estetisti, panettieri ecc.).

Gli accessi nei locali delle imprese possono essere così classificati:

- a) accessi richiesti dagli uffici del Comune perché necessari per definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari finalizzati all'avvio, modificazione o alla cessazione dell'attività di impresa (commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianale, di servizio, di intrattenimento, ecc.), sono programmati mensilmente e sono inerenti a:
 - 1. controlli delle istanze SCIA pervenute per inizio, modifica e cessazione dell'attività economica come definito nelle premesse;
 - 2. controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge per le attività economiche sottoposte al procedimento domanda autorizzazione, successivamente all'inizio dell'attività;
 - 3. controlli allorché la superficie dell'attività, in fase di sua prima attivazione, sia stata dichiarata dall'interessato con un'estensione prossima o pari al limite massimo consentito dalla normativa vigente;
 - 4. controlli per la verifica della sorvegliabilità dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - 5. controlli che siano adeguatamente motivati dal responsabile del procedimento.
- b) gli accessi di iniziativa della polizia locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e in particolare, dei consumatori sono programmati mensilmente;
- c) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da altri enti pubblici o economici, da aziende e agenzie regionali e locali, sono programmate mensilmente;

Sono da ritenere esclusi dalla disciplina di cui all'art.7, commi 1, lett.a) e 2, lett.a), del predetto D. L., e sono pertanto consentiti i controlli amministrativi in forma di accesso:

- a) da effettuare in "luoghi esterni e diversi dai locali" di esercizio dell'attività di impresa, intendendosi per "locale" una porzione o un vano di una costruzione stabilmente realizzata ai sensi della normativa edilizia. A titolo esemplificativo, sono tali i controlli compiuti:
 - 1. in spazi e aree pubbliche;
 - 2. in dehors:
 - 3. in aree mercatali;
 - 4. presso chioschi temporanei/stagionali di vendita; (es. cocomeri, verdura, ecc.);
 - 5. sui veicoli attrezzati all'attività di vendita su area pubblica;

- 6. che non richiedono l'accesso ai locali d'impresa
- b) da effettuare la "repressione dei reati" e per motivi di "giustizia". A titolo esemplificativo:
 - 1. per reati previsti dal penale connessi con attività commerciali (es. art.474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto);
 - 2. per reati previsti da leggi speciali connessi con attività commerciali (es. L.633/1941 di tutela di diritti d'autore);
 - 3. per il compimento di attività disposte o delegate dall'Autorità giudiziaria;
- c) da effettuare "a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". A titolo esemplificativo sono tali i controlli relativi alle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una "autorizzazione di polizia" (pubblici esercizi di somministrazione, esercizi di pubblico spettacolo, circoli privati, commercio di oggetti preziosi), nonché per le attività ricettizie (art. 109 T.U.L.P.S.), gli accessi in tutti i locali e i luoghi dei pubblici esercizi in genere per il controllo della normativa vigente e anche in materia di prevenzione del gioco d'azzardo;
- d) da effettuare per ragioni, adeguatamente motivate, di "necessità e urgenza". A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
 - 1. in caso di "flagranza di illecito amministrativo" rilevato direttamente dall'agente operante, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/1981, e, in generale, di violazioni che richiedono una contestazione immediata;
 - 2. su "segnalazioni specifiche" sottoscritte e contenente tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d'ufficio ai sensi degli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/81, da cui emerga la sussistenza di indilazionabili ragioni operative volte a garantire l'effettività del potere sanzionatorio e preservare l'efficacia dell'azione di repressione degli illeciti amministrativi;
 - 3. su richiesta **degli uffici del Comune**, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano indifferibili esigenze, in generale per salvaguardare l'efficacia dell'azione amministrativa e inoltre, con particolare riferimento all'ambito tributario, per tutelare il gettito e la pretesa impositiva dell'ente;
 - 4. per mera "verifica documentale" del titolo abilitante l'esercizio dell'attività (es. possesso di licenza commerciale, occupazione di suolo pubblico, ecc.) giustificata dall'esigenza di reprimere fenomeni, quali l'abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati;
- e) decisi dal Comando di Polizia Locale con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità

e urgenza;

Il settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce assicura ai propri utenti il pieno diritto di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, secondo quanto prevede la Legge in materia.

Infine per privilegia re lo sveltimento delle procedure questi uffici privilegiano la trasmissione telematica.

Il Dirigente del Settore (dott. Paolo Rollo)